

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 25 del 6 Novembre 2021

1. MEDIATORE DEL DIPORTO - Pubblicato il regolamento recante le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151, recante "Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto".

Il decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dal comma 13 dell'art. 49-quater del D.Lgs. n. 171/2005 (**Codice della nautica da diporto) e stabilisce:**

- le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA,
- i **programmi del corso e i criteri per le prove di esame** di cui al comma 3, lettera e), dello stesso articolo 49-quater (art. 10), nonchè
- le **procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari** di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di Commercio del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 8).

La figura del "**mediatore del diporto**" è stata istituita dall'art. 49-ter del D.Lgs. n. 171/2005, introdotto dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

E' "mediatore del diporto" - secondo quanto stabilito al comma 2 - "colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto".

L'esercizio dell'attività è riservata ai soggetti che risultano in possesso dei **requisiti prescritti** dal successivo articolo 49-quater, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto.

L'attività di mediatore del diporto - secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 49-quater - è soggetta a **segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)** da presentare alla Camera di Commercio **per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio**, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel Registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

I soggetti diversi dall'imprenditore che svolgono l'attività per conto dell'impresa sono iscritti nella posizione REA della medesima impresa (art. 7, comma 1).

Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dal Codice per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione «**REQUISITI**» del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO» (riportato nell'Allegato A del decreto).

E' fatto obbligo di allegare un **modello intercalare** «**REQUISITI**» (riportato nell'Allegato B del decreto) per gli altri eventuali legali rappresentanti e per tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività di mediatore del diporto per conto dell'impresa.

In caso di più sedi o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa deve nominare almeno un preposto in possesso dei requisiti di idoneità.

Tra i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 49-quater, alla lett. f) viene prevista la stipula di una **polizza** di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.

La determinazione dei limiti e dei massimali di detta polizza di assicurazione sono stati stabiliti dall'art.

- 11 del decreto n. 151/2021 nelle seguenti misure:
- a) euro 260.000 per le imprese individuali;
- b) euro 520.000 per le società di persone;
- c) euro 1.550.000 per le società di capitali e le cooperative.
- La polizza copre tutti coloro che, all'interno dell'impresa, svolgono a qualsiasi titolo l'attività.
- Lo svolgimento contemporaneo dell'attività per più imprese, da parte di un mediatore del diporto, comporta l'obbligo di possedere distinte coperture assicurative (art. 11, comma 3).

Le disposizioni di cui al presente decreto **entrano in vigore il 3 gennaio 2022** (decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) (art. 14).

I TNK.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2. RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - Al via dal 23 novembre - Aggiornata anche la nostra newsletter interamente dedicata al RUNTS

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto il **23 novembre 2021** partirà il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (RUNTS). La data di avvio, attesa da molto tempo dal mondo del Terzo settore, è stata individuata, come previsto dall'art. 30 del D.M. 15 settembre 2020, con **Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021**.

Il 23 novembre avrà quindi **inizio la fase di trasmigrazione** dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS.

Al trasferimento, che si dovrà concludere **entro il 21 febbraio 2022**, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.

Per le **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, l'Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero del lavoro le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all'anagrafe delle ONLUS.

Tutti gli Enti di nuova iscrizione, **a decorrere dal 24 novembre 2021**, potranno richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere.

A tale proposito, abbiamo anche aggiornato la nostra Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020, interamente dedicata all'AVVIO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS.

L'attuale aggiornamento riguarda vari capitoli (in particolare: 1, 2, 3, 4 e 7) a seguito della pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del citato **decreto direttoriale 26 ottobre 2021** che ha fissato la data di avvio del RUNTS al 23 novembre 2021. Aggiunta anche la **nuova TABELLA C**.

I INK:

Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.

I TNIK.

Per scaricare il testo aggiornato della newsletter n. 28/2020 dedicata al RUNTS clicca qui.

3. PNRR - Dettate disposizioni urgenti per l'attuazione

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021, il **DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152**, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*".

Il decreto - in vigore dal 7 novembre 2021 - ha come obiettivo quello di **raggiungere ulteriori 8 dei 51 milestone e target il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre prossimo**.

Gli 8 **obiettivi** sono:

- 1. Fondo per la ripresa e la resilienza Italia (M1C3-22)
- 2. Garanzie per il finanziamento nel settore turistico (M1C3-24)
- 3. Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator (M1C3-26)
- **4.** Istituzione di un **fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese** (M1C3-25)
- **5.** Modifica all'iter di approvazione dei **contratti di programma** (M3C1-1)
- **6. Riforma spending review** (M1C1-100)
- 7. Esperti per l'attuazione del PNRR (M1C1-54)
- 8. Legge disabilità (M5C2-1).

Ricordiamo che, nello stesso Consiglio dei Ministri, è stato inoltre approvato il **disegno di legge delega in materia di disabilità**, che rientra tra le riforme e azioni chiave previste dal PNRR, consentirà una revisione complessiva della materia.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 152/2021 clicca gui.

I INK:

Per un approfondimento sui contenuti del provvedimento dal sito del Governo clicca qui.

4. APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DISEGNO DI LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021

Dopo ripetuti rinvii (da luglio a novembre) è stata finalmente **approvato dal Consiglio dei Ministri n. 45 del 4 novembre 2021 il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**.

Si tratta di uno dei principali obiettivi presi dal governo nel PNRR, con il quale si è impegnato ad affrontare - entro la fine dell'anno - norme sui seguenti settori:

- servizi pubblici locali;
- energia;
- trasporti;
- rifiuti;
- avvio di un'attività imprenditoriale;
- vigilanza del mercato.

Il disegno di legge ha dunque come finalità:

- 1) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni;
- 2) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati;
- 3) garantire la tutela dei consumatori.

Il testo interviene sulla rimozione delle barriere all'entrata dei mercati, sui servizi pubblici locali, su energia e sostenibilità ambientale, sulla tutela della salute, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione degli oneri e la parità di trattamento tra gli operatori.

«I governi hanno preso due strade sul fronte della concorrenza. Alcuni hanno provato a passare delle misure molto ambiziose senza però cercare il consenso politico. Il risultato è stato che in larga parte questi provvedimenti non sono stati attuati, anche per l'opposizione di tanti gruppi d'interesse. Altri governi hanno ignorato la questione. Questo governo intraprende una terza strada, che crediamo più

efficace. Avviamo un'operazione di trasparenza, e mappiamo tutte le concessioni in essere, come quelle relative alle spiagge, alle acque minerali e termali, alle frequenze».

Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto il Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge Concorrenza.

Ci sia permessa una breve riflessione. La legge sulla concorrenza doveva essere annuale: nel 2021 viene, invece, approvata la seconda dopo oltre quattro anni dalla prima e oltre dodici anni dalla sua istituzione!

Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la prima Legge annuale per il mercato e la concorrenza (la legge n. 124 del 4 agosto 2017), **introdotta dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99**. Sono pertanto trascorsi ben otto anni dalla legge istitutiva prima che il Parlamento sia riuscito a dare alla luce la prima legge che, nell'intento del legislatore, avrebbe dovuto rimuovere gli ostacoli concorrenziali presenti nei vari settori dando seguito alle principali segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'iter di approvazione della legge è stato lungo e complesso: il disegno di legge concorrenza (S 2085) è stato, infatti, presentato dal Governo alla Camera in data 3 aprile 2015 e, dopo vari passaggi alla Camera e al Senato nel corso dei due anni successivi, il Governo ha infine deciso di porre la fiducia per ottenere l'approvazione definitiva del testo di legge (legge 4 agosto 2017, n. 124), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 ed entrato in vigore il successivo 29 agosto.

Dopo oltre quattro anni dalla prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e **ben oltre dodici dalla sua istituzione**, è stata finalmente approvato il secondo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, anche se molti rimangono gli interrogativi e numerose le lacune.

I INK.

Per un approfondimento sui contenuti del disegno di legge dal comunicato stampa del Governo clicca qui.

LINK:

Per consultare la bozza del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri clicca qui.

<u>5. LAVORO AGILE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Arrivano le Linee Guida del Ministro per la Pubblica Amministrazione</u>

Il Ministro per la Pubblica amministrazione, nell'ottica di superamento della gestione emergenziale, il 22 ottobre scorso, ha presentato alle organizzazioni sindacali lo **schema delle linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche**.

Il Ministero della Pubblica Amministrazione individua gli scenari evolutivi del lavoro agile e approfondisce i profili delle condizioni tecnologiche, della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali, del diritto alla disconnessione e della formazione.

Le linee guida fissano le condizioni per l'accesso al lavoro in forma agile e approfondiscono questioni relative a:

- invarianza dei servizi resi all'utenza;
- un'**adeguata rotazione del personale** autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- l'**adozione di appositi strumenti tecnologici** idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- l'amministrazione deve aver previsto un **piano di smaltimento del lavoro arretrato**, ove accumulato;
- la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- la **stipula dell'accordo individuale** di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, che definisca gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
- le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione;
- le modalità e i criteri di misurazione della prestazione, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
- il **prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa** dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- la **rotazione del personale in presenza** ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

"Le presenti linee guida - si legge nel testo della premessa - anticipano in parte quello che sarà previsto nei ccnl per tutti i comparti e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile, ed hanno l'obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l'orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata".

"In tal senso, l'intervento - prosegue il testo - si propone di delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale".

LINK:

Per consultare il testo della bozza di Linee Guida su lavoro agile clicca qui.

6. DURC DI CONGRUITA' - Attivo dal 1º novembre - Novità per il settore edile

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il **decreto n. 143 del 25 giugno 2021**, con il quale definisce un **sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 10-bis, D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, e dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Obiettivo del provvedimento, che attua l'articolo 8, comma 10-bis, del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120/2020, è combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa.

La verifica della congruità, che sarà applicata ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021, si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi.

I criteri di congruità si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila, con esclusione dei lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.

La verifica della congruità della manodopera impiegata sarà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Gli indici di congruità saranno periodicamente aggiornati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali.

L'esito positivo della verifica consente di ottenere il rilascio del DURC e il pagamento del saldo dei lavori edili; l'esito negativo comporta invece l'avvio di un meccanismo di regolarizzazione.

Indicazioni e chiarimenti sono successivamente giunti anche dall'Istituto Nazionale del Lavoro (INL) con la **nota n. 5223 del 19 luglio 2021** recante "*D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità)*".

LINK:

Per scaricare il testo del decreto con la tabella degli indici di congruità clicca qui.

I TNK

Per scaricare il testo del Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5223/2021 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo dell'Accordo del 10 settembre 2020 clicca qui.

7. ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - Certificati online gratuiti per tutti i cittadini italiani

Dal prossimo 15 novembre per la prima volta i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita.

Il nuovo servizio dell'**Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)** del Ministero dell'Interno permetterà di scaricare i seguenti **14 certificati** per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello del Comune:

- Anagrafico di nascita
- Anagrafico di matrimonio
- Cittadinanza
- Esistenza in vita
- Residenza
- Residenza AIRE
- Stato civile
- Stato di famiglia
- Stato di famiglia e di stato civile
- Residenza in convivenza
- Stato di famiglia AIRE
- Stato di famiglia con rapporti di parentela
- Stato Libero
- Anagrafico di Unione Civile
- Contratto di Convivenza.

Per questi certificati digitali non si dovrà pagare **né l'imposta di bollo nè i diritti di segreteria** e quindi saranno **completamente gratuiti.**

Potranno essere rilasciati **anche in forma contestuale** (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

I cittadini dovranno accedere al portale ANPR mediante identità digitale (con SPID, CIE o CNS).

Nel caso la richiesta sia **per un familiare** verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.

Qualsiasi pubblica amministrazione potrà accedere ai dati anagrafici dei cittadini residenti e reperire informazioni certe e sicure per poter erogare servizi integrati e più efficienti per i cittadini.

Il Ministero comunica inoltre che a breve il portale di ANPR permetterà anche di effettuare la procedura on-line per effettuare il cambio di residenza.

Ricordiamo che già **dal 24 giugno 2021** è inoltre disponibile sul portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), il nuovo servizio "**Rettifica dati**", che consente ai cittadini, registrati nell'ANPR, di prendere visione della propria scheda anagrafica ed in presenza di eventuali errori o incongruenze, di chiederne la correzione al comune di residenza, **senza recarsi presso gli uffici comunali**.

LINK:

Per scaricare il testo del comunicato del Ministero clicca qui.

LINK:

Per accedere al Portale dedicato clicca qui.

8. BONUS "TEATRI E SPETTACOLI" E "TESSILE E MODA" - Indicazioni dall'Agenzia delle Entrate per beneficiare dei contributi

L'Agenzia delle Entrate, con **due distinti provvedimenti**, ha fornito le istruzioni per fruire dei bonus introdotti dall'art. 48-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020 e dall'art. 36-bis D.L. n. 41/2021 (c.d. "*Decreto Sostegnl*"), convertito dalla L. n. 69/2021 a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia come quello delle **attività teatrali e spettacoli dal vivo e quello del tessile, della moda e degli accessori**.

I due provvedimenti definiscono modalità, contenuti e termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle agevolazioni.

BONUS TEATRO E SPETTACOLI

Con il **provvedimento n. 262278 del 11 ottobre 2021**, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo.

Ai soggetti che operano in questo settore e che hanno subito, nell'anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, che spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

BONUS MODA TESSILI E ACCESSORI - APERTE DUE FINESTRE

Con il **provvedimento n. 293378 del 28 ottobre 2021**, sono stati definiti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

La comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, potrà essere inviata:

- dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020:
- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

LINK:

Per saperne di più sul BONUS TEATRO E SPETTACOLI dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.

LINK:

Per saperne di più sul BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.

9. BONUS RESTAURO PER IMMOBILI STORICI E ARTISTICI - In arrivo il decreto attuativo

E' in arrivo un decreto che prevede, in attuazione dell'art. 65-bis del D.L. n. 73/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*"), convertito dalla L. n. 106/2021, un **credito d'imposta del 50% a valere sulle opere di restauro e altri investimenti conservativi effettuati nel 2021 e nel 2022**.

Tale norma ha infatti istituito il **Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico** soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Pertanto, alle persone fisiche, che detengono, al di fuori dell'esercizio di impresa, gli immobili di interesse storico e artistico, tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), sarà riconosciuto un **credito di imposta** per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per la manutenzione, la protezione ed il restauro di tali immobili.

Sono ammissibili al bonus le spese per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del credito di 100.000 euro.

Per far fronte agli oneri della misura, presso il Ministero della Cultura sarà istituito un Fondo con una dotazione di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**.

Il credito di imposta sarà riconosciuto **nella misura massima del 50%** e sarà utilizzabile in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).

L'agevolazione non potrà essere cumulata con altri contributi o finanziamenti, né con la detrazione del 22%, prevista dal Testo unico sulle imposte sui redditi, per le spese sostenute dei soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati (art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR).

Il bonus potrà anche essere ceduto, anche solo in parte, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari.

Le domande andranno presentate nel mese di febbraio, per vi lavori chiusi l'anno precedente, per cui, entro il 28 febbraio 2022 andranno presentate le domande per i lavori effettuati nel 2021. L'invio dovrà avvenire esclusivamente in via telematica.

Con decreto attuativo del Ministro della cultura saranno stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.

10. START-UP INNOVATIVE - Al via il contributo a fondo perduto

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021, il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2021**, recante "*Contributo a fondo perduto per le start-up*".

Il decreto reca le disposizioni attuative dell'art. 1-ter - introdotto dalla L. n. 69/2021, nella fase di conversione del D.L. n. 41/2021 – secondo il quale, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto dell'importo massimo di 1.000,00 euro a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano attivato la partita IVA nel corso dell'anno 2018 ma la cui attività economica abbia avuto inizio effettivo nel corso dell'anno 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal predetto art. 1-ter.

I contributi a fondo perduto sono concessi nel **limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021**.

Per ottenere il contributo a fondo perduto e ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro, i soggetti interessati – secondo quanto stabilito all'art. 2 del decreto – dovranno **presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate** secondo le modalità che saranno definite con un apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Con il medesimo provvedimento dovranno essere disciplinati, altresì, il contenuto informativo dell'istanza, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario ai fini del riconoscimento del contributo.

Ai fini del rispetto del richiamato limite di spesa, nel caso in cui i contributi risultanti dalle istanze accolte eccedano complessivamente l'importo di 20 milioni di euro, l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa sarà ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra il suddetto importo di 20 milioni di euro e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti (art. 2, comma 2).

LINK

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

11. TAX CREDIT MUSICA - Riconosciuto un credito d'imposta per la promozione della musica e degli spettacoli dal vivo

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 2 novembre 2021, il decreto del Ministero della Cultura 13 agosto 2021, recante disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.

Dopo aver dato una definizione di "opera" (art. 2), il decreto riconosce un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti dal 1º gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo (art. 4).

Il beneficio è riconosciuto per le spese effettuate a partire dal 1º gennaio 2021, **per tre anni**, **nel limite di spesa di 5 milioni annui**, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile in ciascun periodo d'imposta.

Per ciascuna opera prodotta è riconosciuta una **spesa massima di 250mila euro** su cui calcolare la detrazione che, quindi, **non potrà essere superiore a 75mila euro per ogni produzione o organizzazione**.

Per ciascuna impresa di produzione è stabilito anche un limite massimo del beneficio complessivo riconoscibile, che **ammonta a 800mila euro nei tre anni.**

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 6).

Le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale, dal 1º gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell'opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell'opera digitale, dovranno presentare al Ministero della cultura apposita istanza per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità telematiche che saranno definite con un apposito provvedimento del direttore generale cinema e audiovisivo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente decreto (art. 5, comma 1).

Le imprese che intendono usufruire del credito di imposta **per i costi sostenuti dal 1º gennaio al 31 dicembre 2020** potranno presentare l'istanza di riconoscimento del beneficio fiscale **entro il 16 dicembre 2021** (entro trenta giorni dall'acquisto di efficacia del presente provvedimento) (art. 9).

I INK:

Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

I INK:

Per accedere direttamente alla piattaforma clicca qui.

12. IMPRESE DI AUTOTRASPORTO - Fissate le quote per l'anno 2022 da corrispondere entro il 31 dicembre 2021

Con delibera n. n. 5/2021 del 19 ottobre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ha disposto che **entro il 31 dicembre 2021**, le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2021, debbono corrispondere, **per l'annualità 2022**, la quota stabilita nelle sequenti misure:

- Una **quota fissa di iscrizione** dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;
- Una ulteriore quota (in aggiunta a quella precedente) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto;
- Una **ulteriore quota** (in aggiunta a quelle precedenti) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare, come stabilite all'articolo 2 della delibera.

Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «*Pagamento Quote*» presente sul sito *www.alboautotrasporto.it* per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2022 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul **conto n. 34171009**, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

- a) **direttamente online**, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;
- b) **tramite bollettino postale cartaceo** precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine stabilito, **l'iscrizione all'albo sarà sospesa** con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

I INK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

13. RIFIUTI DA MATERIALI METALLICI - Approvata la modulistica di iscrizione nel Registro per le imprese di raccolta e trasporto

La L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/202 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), all'articolo 40-ter, ha previsto l'istituzione presso l'Albo di un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero in modalità semplificata, demandando il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali a definire le apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro per le imprese che intendano svolgere tali attività.

Il Comitato nazionale Gestori ambientali, con **Delibera n. 4 del 3 giugno 2021**, ha **istituito il Registro** delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero, dettando, al contempo, i criteri e le modalità di iscrizione semplificata al registro.

Con successiva **Delibera n. 11 del 14 ottobre 2021**, lo stesso Comitato nazionale ha approvato:

- il Modello di provvedimento **di iscrizione** al Registro dei rifiuti metallici 120 (modello contenuto nell'allegato "A").
- il Modello di provvedimento **di diniego** dell'iscrizione al registro (modello contenuto nell'allegato "B").

Ricordiamo, brevemente, che il registro è **articolato in classi** in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.

Le imprese, in regola con la normativa che disciplina l'attività di autotrasporto di merci, che intendono iscriversi al registro debbono:

- essere iscritte al Registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA) o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza;
- essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
- dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare;
- essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell'allegato "A".

Le **imprese stabilite in Italia** che intendono iscriversi al registro devono presentare una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

Le **imprese stabilite in un altro Stato** che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, devono presentare la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell'interessato.

L'iscrizione al registro è **rinnovata ogni 5 anni**.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera n. 4/2021 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera n. 11/2021 clicca qui.

14. IMPRESE ARTIGIANE VIRTUOSE - Ridotto il premio INAIL per l'anno 2021

Con un **decreto interministeriale datato 15 settembre 2021**, pubblicato il 29 ottobre 2021 nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **ha disposto la** riduzione dei premi INAIL **per le** imprese artigiane **relativamente all'annualità 2021**.

La riduzione è a beneficio delle aziende che non hanno registrato infortuni nel biennio 2019/2020.

Vista la deliberazione del Presidente dell'INAIL n. 217 del 3 agosto 2021, il Ministero del lavoro ha stabilito che la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2019/2020 è pari al 7,38% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2021.

Sono **ammesse alla riduzione** le imprese artigiane:

- in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore;
- che siano assicurate da almeno un biennio:
- che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2019/2020;

La richiesta di riduzione dell'importo del premio assicurativo per l'anno 2021 **deve essere presentata** in sede di autoliquidazione 2021/2022.

Lo sconto verrà applicato sulla rata di premio a saldo, sia della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia dei premi della polizza dipendenti (premi ordinari).

La riduzione è applicata sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

15. FILIERE AGRICOLE DELLA PESCA E AGRICOLTURA - Sgravio contributivo - Domande entro il 3 dicembre - Indicazioni dall'INPS

Con il messaggio n. 3774 del 4 novembre 2021, l'INPS interviene con riferimento alla presentazione delle domande per l'esonero contributivo spettante imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

L'Istituto comunica la disponibilità del modulo da utilizzare per la domanda telematica di esonero.

Il modulo telematico **Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021**" è disponibile per i datori di lavoro nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo") e per i lavoratori autonomi nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura", alla sezione "Comunicazione bidirezionale" - "Invio comunicazione".

La domanda di esonero deve essere presentata entro il 3 dicembre 2021.

Datori di lavoro

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data **comunicazione dell'importo autorizzato in via definitiva, a mezzo posta elettronica certificata**.

Gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo").

L'importo dell'esonero autorizzato non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile dal 1º novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell'importo autorizzato in via definitiva, i beneficiari dell'esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l'importo autorizzato.

Lavoratori autonomi

Il modulo di domanda esporrà gli importi precompilati con l'importo dell'esonero separatamente per l'anno 2020 (mesi di novembre e dicembre 2020) e per l'anno 2021 (mese di gennaio).

Per i periodi inferiori al mese l'esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data **comunicazione a mezzo specifica news dell'importo autorizzato**.

Nella medesima news sarà comunicato l'importo residuo da versare con riferimento alla quarta rata dell'emissione del 2020, con la scadenza originaria del 16 gennaio 2021, e l'importo autorizzato con riferimento al mese di gennaio 2021.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'importo autorizzato in via definitiva a mezzo news, i beneficiari dell'esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l'importo autorizzato.

LINK:

Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3774/2021 clicca qui.

16. INGRESSO IN ITALIA - Le nuove misure in vigore dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021

E' stata pubblicata, sulla in Gazzetta ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, la **ordinanza 22 ottobre 2021 del Ministero della Salute**, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

L'ordinanza prevede nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero.

Le misure sono in vigore dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021.

Vengono modificati in particolare gli elenchi C (art. 3) e D (art. 4) per i quali, in caso di soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti sono individuate precise procedure per l'ingresso in Italia.

Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al D.P.C.M. 2 marzo 2021 sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Viene inoltre precisato che per certificazione Verde COVID 19 si intende:

- 1. la certificazione rilasciata dalle autorità italiane (D.L. n. 52/2021);
- 2. la certificazione europea,

la cui validità è sempre ammessa sia in formato digitale che cartaceo.

Gli spostamenti da e per la **Repubblica di San Marino** e lo **Stato della Città del Vaticano** non sono soggetti a limitazioni nè a obblighi di dichiarazione.

LINK:

Per consultare il testo dell'ordinanza clicca qui.

LINK:

Per accedere all'area del sito del Ministero della salute con le disposizioni riguardanti i viaggiatori e la prevenzione Covid clicca qui.

17. TARIFFE PER I PREMI INAIL - Chiarimenti e istruzioni dall'INAIL sulle modalità di applicazione

Le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e le relative modalità di applicazione, in vigore dal 1° gennaio 2019, sono soggette a variazione e revisione su base annuale.

I relativi criteri di calcolo sono stati riepilogati dall'INAIL nella **circolare n. 28 del 28 ottobre 2021**, con riferimento a tutte le fattispecie effettivamente verificatesi ne biennio precedente quello di revisione del tasso.

Si ricorda che le tariffe sono state riorganizzate e modificate dal **decreto interministeriale del 27 febbraio 2019**, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La nuova circolare segnala in particolare che il criterio di **determinazione del tasso per gli infortuni** non è più basato sugli oneri economici sostenuti dall'Istituto bensì sulla gravità dell'evento e sulle sue conseguenze.

Inoltre, l'**oscillazione** viene ora applicata con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso e non più alle singole voci di tariffa.

Ai fini del calcolo della gravità degli eventi acquistano significato anche gli **eventi mortali accaduti a soggetti privi di superstiti**, mentre non devono essere computati i casi accertati di infezione da coronavirus, né gli oneri effettivamente recuperati dall'Istituto in seguito ad azione di surroga o regresso, salvo che sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro.

Continuano invece ad essere esclusi gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi occorsi ai lavoratori in somministrazione e agli apprendisti.

LINK	
------	--

18. CONTRATTI PUBBLICI - Pubblicato il regolamento che detta le modalità di digitalizzazione delle procedure

Con oltre cinque anni di ritardo, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021, il **Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione 12 agosto 2021, n. 148**, recante "Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, costituisce lo strumento attuativo per la definizione dei requisiti funzionali e tecnologici dei sistemi telematici del *procurement* pubblico e definisce le **modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento**, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto – che si compone di **29 articoli suddivisi in tre Capi** - individua i principi generali per la **digitalizzazione dei processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni**, in particolare delle fasi di acquisto e negoziazione e indica le caratteristiche tecniche generali dei sistemi che ne costituiscono il supporto telematico.

Le **regole tecniche**, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici, saranno dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale con apposite linee guida.

L'obiettivo del Provvedimento è quello di **rendere uniformi alle migliori pratiche nazionali ed europee le procedure telematiche**.

Gli appalti elettronici infatti devono contribuire a **migliorare l'efficienza amministrativa complessiva e diminuire i costi di gestione delle procedure di gara**. Per farlo l'obiettivo è quello di ridurre la durata del ciclo dell'appalto e gli oneri amministrativi a carico delle Imprese e al fine di facilitare e rendere più efficaci i controlli.

E' stato fatto osservare che la digitalizzazione del *procurement* pubblico presenta vantaggi sia dal punto di vista economico che giuridico.

Dal punto di vista economico, l'utilizzo di tecnologie informatiche in tutto il processo di approvvigionamento - dalla progettazione fino al pagamento – permetterebbe un aumento di efficienza e di conseguenza un risparmio di circa 200 miliardi di euro l'anno.

Dal punto di vista giuridico, in fase di gara, l'utilizzo di tecnologie digitali garantisce l'attuazione dei principi di par condicio, concorrenza, trasparenza e tracciabilità delle operazioni di gara, nonché l'inviolabilità e la segretezza delle offerte.

Nella fase di programmazione, permette di rendere tracciabili e di razionalizzare le informazioni, dall'analisi dei fabbisogni fino all'ottenimento delle autorizzazioni.

In fase esecutiva riduce gli oneri a carico del direttore dei lavori, consentendo un continuo monitoraggio sull'avanzamento dell'esecuzione del contratto e così riducendo i casi di contenzioso e di riserve.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

LINK

Per scaricare il testo del Parere del Consiglio di Stato n. 1940/2020 sullo schema di decreto ministeriale clicca qui.

19. FINANZIATI I PROGETTI E LE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI - Domande dal 26 ottobre al 15 novembre 2021

Al fine di sostenere la realizzazione di iniziative di assistenza, informazione, educazione, formazione dei consumatori ed utenti mediante progetti ed attività realizzate dalle associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Ministero dello sviluppo economico, con **decreto direttoriale del 26 ottobre 2021**, pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha fissato le modalità e criteri per la presentazione delle domande di contributo per

potenziare ed agevolare l'esercizio dei diritti dei consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del 24 ottobre 2019. Anno 2021.

Ricordiamo che con il **decreto ministeriale del 24 ottobre 2019** sono state individuate le iniziative alle quali destinare le risorse finanziarie disponibili nel "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", nel limite dell'**importo complessivo di euro 25.000.**000,00.

A fronte delle risorse complessivamente destinate alle attività di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del 24 ottobre 2019 (euro 5.000.000 di cui: euro 2.000.000,00 impegnate per iniziative dell'anno 2020) con il presente decreto si provvede a dare attuazione ad iniziative per un valore complessivo pari ad euro 3.000.000,00 corrispondente all'ammontare totale disponibile per l'anno 2021.

L'importo di contributo richiedibile non può essere superiore ad euro 200.000,00 per ciascuna proposta ed inferiore ad euro 25.000,00.

Le domande di contributo possono essere presentate **dal 26 ottobre al 15 novembre 2021** pena l'irricevibilità della domanda stessa.

I INK:

Per scaricare il testo del decreto direttoriale 26 ottobre 2021 e del suo allegato contenente i moduli di domanda clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto del 24 ottobre 2019 clicca qui.

LINK:

Per consultare l'elenco delle Associazioni dei consumatori e utenti clicca qui.

20. IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA - Approfondimento della Federazione Nazionale Commercialisti

L'ingresso nel diritto della crisi d'impresa di un nuovo istituto gestito da un esperto indipendente e ruolo e responsabilità dell'organo di controllo, sono oggetto di approfondimento nel documento di ricerca sul D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, divulgato dalla **Fondazione Nazionale Commercialisti** dal titolo " **II D.L. N. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo**".

Dopo aver effettuato un generale inquadramento delle novità, il documento si sofferma con particolare attenzione **sul ruolo e sulle responsabilità dell'organo di controllo** il quale, nonostante il rinvio dell'entrata in vigore delle procedure di allerta, è chiamato a effettuare la segnalazione all'organo di amministrazione e a vigilare durante le trattative per la composizione negoziata.

L'accesso alla composizione negoziata è volontario, in quanto le trattative iniziano previa istanza dell'imprenditore.

Nelle società di capitali e nelle cooperative tale istanza può originare dalla segnalazione effettuata dall'organo di controllo, quando nominato, della sussistenza dei presupposti individuati dal d.l. n. 118/2021.

L'intervento dell'organo di controllo, oltre che in funzione di prevenzione, conformemente a quanto stabilisce l'art. 2403 c.c., viene previsto sia nella c.d. fase di "emersione tempestiva" delle situazioni di squilibrio patrimoniale o economico e finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, sia durante le trattative.

In aggiunta, il D.L. n. 118/2021 prevede alcune ipotesi in cui l'organo di controllo scambia rilevanti informazioni con l'esperto indipendente, ai fini del buon esito delle trattative.

Il ruolo proattivo dell'organo di controllo nell'effettuare la segnalazione all'organo di amministrazione e l'adempimento diligente degli obblighi di vigilanza durante le trattative sono valutati ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.

I INK:

Per consultare il testo del documento clicca qui.

21. ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI - Modalità semplificata di elaborazione della situazione patrimoniale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 3 novembre 2021, il **decreto 12 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** che reca le **modalità semplificate** di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con **popolazione inferiore a 5.000 abitanti** che non tengono la contabilità economico patrimoniale.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, del 10 novembre 2020 concernente « Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale».

Il decreto - **in vigore dal 4 novembre 2021** - prevede, in sostanza, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale, l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto.

In particolare **a decorrere dall'esercizio 2021**, tali Enti locali ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale, devono utilizzare i dati:

- dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto;
- del rendiconto;
- dell'ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata;
- extra-contabili.

I INK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

22. DISTACCO TRANSNAZIONALE DI LUNGA DURATA - Nuova procedura telematica dal 2 novembre

Come previsto dal **Decreto ministeriale n. 170 del 6 agosto 2021**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che, **a partire dalle ore 12:00 del prossimo 2 novembre 2021**, entreranno in vigore gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.

A partire dal 2 novembre 2021 sarà pertanto resa disponibile nel portale dedicato una **nuova versione** della procedura telematica "Distacco transnazionale" aggiornata con le novità contenute nel citato decreto.

La comunicazione preventiva di distacco, che dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio dello stesso, nonché le eventuali successive variazioni alla comunicazione preventiva da trasmettersi con le stesse modalità entro 5 giorni dall'evento modificativo.

La notifica "motivata" del distacco c.d. di lunga durata, di durata superiore a 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi, dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi di durata del distacco.

Il decreto citato fornisce un **nuovo modello «UNI_Distacco_UE»** che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dovrà essere utilizzato dal "prestatore di servizi", come ad esempio l'impresa stabilita in un altro stato membro della UE o in uno stato extra UE o l'agenzia di somministrazione stabilita in un altro stato membro della UE che distacchi uno o più lavoratori in Italia.

Le nuove regole si applicano:

- alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima,
- alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.

LINK:

Per consultare il testo del comunicato del Ministero del Lavoro clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del D.M. n. 170/2021, comprensivo degli allegati, clicca qui.

Per accedere al portale dedicato clicca qui.

23. TIROCINIO DEI REVISORI LEGALI - Aggiornate le modalità di invio delle istanze

Con comunicato pubblicato sul sito della revisione legale, il Ministero dell'economia e delle finanze informa che **sono state aggiornate tutte le funzionalità** presenti nel portale della revisione legale **in modo da rendere possibile l'invio telematico:**

- delle **istanze di iscrizione** prodotte dai soggetti iscritti nel registro del tirocinio,
- delle relazioni annuali,
- delle **altre comunicazioni** prodotte dai soggetti iscritti nel registro del tirocinio.

Le nuove funzionalità sono rappresentate in un *tutorial* che sintetizza schematicamente la nuova prassi da seguire.

LINK:

Per accedere al portale dedicato alla revisione legale clicca qui.

LINK:

Per scaricare le slides di sintesi clicca qui.

ITNK

Per maggiori informazioni sul registro del tirocinio clicca qui.

LINK:

Per compilare la domanda direttamente online attraverso il modulo TR-01 clicca qui.

24. PROGETTARE E REALIZZARE IL SITO WEB DI UN COMUNE – Webinar di approfondimento

Il Dipartimento per la trasformazione digitale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), e Formez PA organizzano, a partire dal 9 novembre, un nuovo ciclo di 4 webinar dal titolo "Progettare e realizzare il sito web di un Comune" che segue il successo del corso pilota realizzato nei mesi di maggio-giugno 2021.

Il corso ha l'obiettivo di fornire a Pubbliche amministrazioni, fornitori e in house, strumenti e standard comuni per **progettare e realizzare il sito web di un Comune e renderlo più efficace sulla base dei bisogni dei cittadini**, partendo dal modello dei siti web messo a disposizione da Designers Italia e dalle soluzioni disponibili presenti nel Catalogo del software a riuso di Developers Italia.

Verrà illustrata ai partecipanti una "cassetta degli attrezzi" costituita da un insieme di strumenti ideati per supportare amministrazioni e fornitori nella progettazione di siti sempre più utili, semplici da usare e inclusivi.

Lo sviluppo di tali strumenti in modalità open source rende la realizzazione, l'adozione e la manutenzione della soluzione quanto più semplice, sicura ed economica possibile.

Gli incontri si terranno il **martedì dalle 14.30 alle 16.30** secondo il seguente calendario:

- **9 novembre** Progettare il sito web di un Comune;
- **16 novembre** Il Modello dei siti web dei Comuni italiani e il tema dell'accessibilità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali;
- 23 novembre L'architettura informativa, i contenuti e l'interfaccia utente del sito web di un Comune;
- **30 novembre** Dalla progettazione allo sviluppo del sito web di un Comune.

LINK:

Per tutte le informazioni sul corso e per effettuare la registrazione clicca qui.

25. USO DEL CONTANTE - I nuovi limiti a partire dal 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022 cambieranno le regole per i trasferimenti di denaro tra persone fisiche o giuridiche. Modifiche anche per le sanzioni.

Fino al 31 dicembre 2021, il limite di utilizzo per acquisti e vendite in Italia e all'Estero è fissato a 1.999,99 euro (quindi la soglia simbolica è 2.000,00 euro) per singolo pagamento o transazioni frazionate ma collegate tra loro.

Per effetto della norma introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, a partire dal 1º gennaio 2022 non sarà possibile effettuare **pagamenti in contanti** per un importo superiore a **1.000 euro**, **999,99 euro** per la precisione.

Si tratta della nuova e ultima tappa di un percorso per fasi disegnato dal D.L. n. 124/2019 (Collegato fiscale alla legge di bilancio 2019), convertito dalla **L. n. 157/2019**, che, all'articolo 18, ha previsto:

- la riduzione dell'importo massimo dei pagamenti in contanti da 3.000,00 a 2.000,00 euro a partire dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- la riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro a partire dal 1º gennaio 2022.

Dunque, a partire dal prossimo anno, il limite ai contanti passa dagli attuali 1999,99 euro a 999,99 euro. La nuova soglia dei contanti viene applicata per qualsiasi tipo di pagamento, cioè di passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche.

Questo significa che non solo l'acquisto di un bene o la prestazione di un professionista ma anche una donazione o un prestito a un figlio per una cifra di almeno 1.000,00 euro dovrà essere giustificato ed effettuato con un tipo di pagamento tracciabile, come un bonifico.

È possibile **prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore alla soglia fissata** perché tale operazione non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

La legge prevede che con l'abbassamento del limite dei contanti diminuisca anche la sanzione minima. In sostanza: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la soglia per i pagamenti in cash è di 1999,99 euro, mentre la sanzione minima applicabile in caso di trasgressione (minima, non fissa) è di 2.000 euro. Ora, con il limite a 999,99 euro dal 1° gennaio 2022 **il minimo edittale scenderà a 1.000 euro**.

Non sembra esserci spazio per una **revisione al rialzo** del **limite all'uso dei contanti**. Al contrario, il Ministero dell'Economia sottolinea la legittimità delle norme introdotte dall'Italia, volte a contrastare il riciclaggio di proventi illeciti e l'evasione fiscale.

Ad evidenziarlo è stato il Sottosegretario al Ministero dell'economia Federico Freni, nel corso delle **interrogazioni a risposta immediata del 13 ottobre 2021** presso la Commissione Finanze della Camera.

E' stato ribadito che i nuovi limiti all'uso dei contanti in vigore dal 1° gennaio 2022 puntano a contrastare il **riciclaggio di denaro** proveniente da attività illecite e combattere il fenomeno dell'**evasione fiscale**.

LINK:

Per ulteriori informazioni consultare le FAQ a cura del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze clicca qui.

26. UN PORTALE UNIONCAMERE - UNI PER FAR CRESCERE LE IMPRESE CON LA NORMAZIONE TECNICA VOLONTARIA

Per accrescere la competitività delle PMI in un mercato in continua evoluzione, **UNIONCAMERE e UNI** hanno siglato un **Accordo Quadro** con l'obiettivo di **infondere maggior consapevolezza nelle PMI sulle potenzialità della normazione tecnica volontaria.**

L'Accordo oltre a rafforzare le relazioni tra Unioncamere e UNI - rendendo più efficienti ed efficaci le funzioni e i compiti di ciascuna organizzazione - ha creato sinergie di cooperazione che generano un costante flusso di informazioni sulla normazione tecnica, per imprese e professionisti.

Questa piattaforma è dunque il "luogo" nel quale vengono condivise iniziative, informazioni e materiali per favorire lo sviluppo e l'erogazione di servizi in materia di normazione tecnica volontaria. Lo scopo è quello di facilitare lo sviluppo della consapevolezza delle potenzialità della normazione, per poi farla evolvere in "cultura della normazione" che determini comportamenti orientati alla realizzazione di "un mondo fatto bene", alla crescita economica, al progresso sociale, all'innovazione per uno sviluppo concretamente sostenibile.

Uno dei contenuti principali del portale è la sezione dedicata agli **UNICA** desk, gli sportelli di accompagnamento intelligente alla conoscenza delle norme UNI: dalla consultazione all'applicazione. Gli sportelli - dove opera personale appositamente formato sulla normazione - attualmente sono nove distribuiti nel Paese, presso le Camere di commercio e le Aziende Speciali camerali che per prime hanno investito per rendere disponibile il servizio alle PMI.

I INK:

Per visitare il portale e saperne di più sull'Accordo Quadro clicca qui.

LINK:

Per visitare il portale UNI clicca qui.

27. SCOUT SPEED - Illegittima la multa se la postazione mobile di controllo non è presegnalata

E' illegittima una multa per eccesso di velocità erogata tramite l'autovelox «invisibile», il dispositivo mobile cosiddetto "Scout Speed".

Secondo quanto stabilito dall'art. 142, comma 6-bis del Codice della strada (C.d.S), tutti i controlli devono essere segnalati. Dunque, anche questo genere di dispositivi sono sottoposti all'obbligo di presegnalazione della postazione di controllo stabilito dal Codice.

É quanto si legge nell'ordinanza della Cassazione, Sez. II, del 22 ottobre 2021, n. 29595.

L'art. 142 del Codice della strada stabilisce al comma 6-bis, che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".

La previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera - secondo la Cassazione - nell'ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla citata norma del Codice (norma primaria).

Il disposto dell'art. 142, comma 6 bis C.d.S. rimette al decreto ministeriale la (mera) individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione nè da parte del regolamento di esecuzione nè, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso.

Secondo la Cassazione, l'art. 3 del D.M. 15 agosto 2007 - secondo il quale "Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento" - non può costituire una legittima deroga al disposto dell'art. 142, comma 6-bis del Codice della strada e di esso non può tenersi conto nella prospettiva invocata dal ricorrente, secondo il quale l'articolo prevede l'esonero dall'obbligo di pre-segnalazione per gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità "dinamica" come lo Scout speed.

Ci sono voluti sei anni, e l'approdo al massimo grado di giudizio, affinché un automobilista, sanzionato per violazione dei limiti di velocità, vincesse definitivamente il ricorso per esser stato multato in seguito al rilevamento con la macchinetta di superamento del limite fissato a 70 km/h in un tratto stradale dove una pattuglia della polizia locale utilizzava il dispositivo a bordo di un'auto civile.

La multa è stata ritenuta illegittima dal momento che anche la macchinetta nota come Scout Speed deve sottostare all'obbligo della segnalazione preventiva e ben visibile quando è in funzione.

Ricordiamo che lo Scout Speed è un rilevatore di velocità posto all'interno di un'auto della polizia. E' montato generalmente all'altezza dello specchietto retrovisore sul parabrezza della vettura. Lo Scout Speed rileva la velocità delle auto che circolano nello stesso senso ma anche nel senso di marcia inverso, sia di giorno sia di notte, grazie ai raggi infrarossi.

Il dispositivo emette sanzioni che vanno da un minimo di 40 euro fino più di 3.000 euro. Può punire le sequenti infrazioni:

- guida con revisione scaduta;
- guida con assicurazione scaduta;

- eccesso di velocità;
- divieti di sosta.

LINK:

Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 29595/2021 clicca qui.

I INK:

Per scaricare il testo del D.M. 15 agosto 2007 clicca qui.

28. TRIBUNALE UE - Respinta la domanda di sospensione cautelare del Regolamento che istituisce i certificati verdi digitali dell'Unione

Il **30 agosto 2021** alcuni cittadini italiani hanno presentato al Tribunale dell'Unione **un ricorso** (causa T-527/21, *Abenante e a. c. Parlamento europeo e Consiglio*) per **l'annullamento totale o parziale del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021**, che ha istituito un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione transfrontaliere dei certificati Covid-19 interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione (certificato Covid digitale dell'UE).

Il giorno successivo i ricorrenti hanno altresì depositato una domanda cautelare per ottenere, in via provvisoria e urgente, la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni relative al rilascio, alla verifica e all'accettazione transnazionali dei certificati, affermando, in particolare, che il regolamento impugnato creerebbe una discriminazione tra persone vaccinate e persone non vaccinate nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.

Il **29 ottobre 2021**, il presidente del **Tribunale dell'Unione europea** ha rigettato la domanda cautelare (causa T-527/21 R, ordinanza del 29 ottobre 2021) non rinvenendo nessuna argomentazione a dimostrazione del carattere manifesto delle violazioni denunciate.

Il possesso dei certificati previsti dal regolamento - si legge nella pronuncia - **non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione**.

Nella specie, i richiedenti non avevano fornito elementi per dimostrare il peggioramento delle loro condizioni di spostamento, rispetto alla situazione preesistente alla entrata in vigore del medesimo regolamento.

Lo scopo di quest'ultimo - ha ricordato il Tribunale - è proprio quello di facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione in seno all'Unione durante la pandemia di Covid-19, mediante l'introduzione di un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione dei Green Pass in Unione europea.

LINK:

Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.

LINK

Per scaricare il testo dell'Ordinanza del Tribunale UE clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del regolamento (UE) 2021/953 clicca qui.

<u>29. OPERATORI SANITARI - Legittimo l'obbligo vaccinale - La sentenza del Consiglio di Stato</u>

Con **Sentenza n. 07045 del 20 ottobre 2021** il Consiglio di Stato è intervenuto in merito alla **legittimità dell'obbligo vaccinale per i sanitari e gli operatori di interesse sanitario**, introdotto dal D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021.

Al punto 31.1 della sentenza si legge che "La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario **risponde ad una chiara finalità di tutela** non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo

sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza".

Nella sentenza si ricorda che la **Corte costituzionale**, nella sua giurisprudenza (si vedano le sentenze n. 5 del 18 gennaio 2018, n. 258 del 23 giugno 1994 e n. 307 del 22 giugno 1990), ha precisato che la **legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione** se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.

Nel confermare la legittimità dell'obbligo vaccinale il Consiglio di Stato, ai Punti 41.3. e 451.4. della sentenza, ha evidenziato che "nessun farmaco, ... , è a rischio zero e i risultati della sperimentazione clinica condotta in tempi rapidi da numerosi ricercatori, con uno sforzo a livello globale senza precedenti, hanno portato alla conclusione, unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale, che il rapporto tra rischi e benefici è largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione. Ne discende che la vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo,".

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che "L'unica esenzione dall'obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, è doverosamente prevista, nel comma 2, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale."

LINK:

Per consultare il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato n. 07045/2021 clicca qui.

30. PERSONALE DELLA SCUOLA - Confermato dal Consiglio di Stato l'obbligo di certificazione verde

Confermato, almeno per ora, il decreto del 6 agosto 2021 con cui il Ministero dell'Istruzione impone al personale - docente e non docente – della scuola di accedere negli istituti solo con la certificazione verde.

E' stata, infatti, respinta la richiesta avanzata da alcuni lavoratori e mirata ad ottenere la sospensione del provvedimento.

Si attende ora l'udienza - fissata per l'11 di novembre prossimo - che dovrà valutare nel merito le contestazioni relative all'obbligo per i lavoratori della scuola di munirsi della certificazione verde.

Così il Consiglio di Stato, decreti del 30 ottobre 2021, nn. 5950 e 5951.

I magistrati respingono punto per punto le obiezioni proposte dai lavoratori della scuola.

Per quanto concerne la lamentata **violazione** della **privacy** a danno delle persone obbligate ad esibire per la **lettura elettronica** il **certificato verde** rilasciato dopo la vaccinazione, essa viene esclusa alla luce dell'avvenuto pieno recepimento delle «indicazioni del Garante per la privacy in proposito» e alla luce del «dato puramente tecnico secondo cui la lettura con App dedicata **esclude** ogni conservazione o conoscibilità del dato personale, salvo l'accertamento della autenticità del 'certificato verde'», elemento, quest'ultimo, essenziale poiché «emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di falsi 'certificati verdi'».

Impossibile, poi, parlare di **«discriminazione»** tra **persone vaccinate** e persone **non** vaccinate, soprattutto perché, osservano i giudici, «il lavoratore è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il 'certificato verde' con test differenti quali l'antigenico rapido».

Sul tavolo, infine, «il diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi».

A questo proposito, i giudici ribattono che tale diritto «non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l'eguale diritto di una collettività di persone – nella specie, gli studenti – il cui diritto a scongiurare possibili contagi ha prevalenza perché espressione di una componente della salute pubblica a fronte del diritto del docente – per nulla negato, in ogni caso, viste le ammissibili misure alternative al vaccino – e di carattere individuale, per di più da parte di chi ha una responsabilità

specifica e rafforzata **verso** i propri **studenti**, che costituisce componente essenziale della funzione, se non addirittura missione, di ogni docente».

In ultima battuta i giudici sottolineano «la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva», tale perciò «da escludere la irreparabilità e irreversibilità», anche tenendo presente che «il pregiudizio è collegato alla infungibilità della funzione docente, non assegnabile a diverse ed improprie mansioni».

LINK:

Per scaricare il testo del decreto cautelare n. 5950/2021 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto cautelare n. 5951/2021 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021 clicca qui.

31. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPOSTA DAL DATORE DI LAVORO RIENTRA SEMPRE NELL'ORARIO DI LAVORO

La formazione professionale svolta su decisione del datore di lavoro, anche al di fuori del luogo di attività abituale, rientra nell'orario di lavoro.

Lo ha stabilito la **Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 28 ottobre 2021 nella causa C-909/19**, con la quale è stata interpretata la direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, su taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 66/2003.

La Corte di Giustizia Ue ricorda innanzi tutto che l'obiettivo della direttiva 2003/88 è quello di fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante un ravvicinamento delle normative nazionali riquardanti, in particolare, la durata dell'orario di lavoro.

Tale armonizzazione a livello dell'Unione in materia di organizzazione dell'orario di lavoro è intesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi periodi minimi di riposo, in particolare giornaliero e settimanale, e periodi di pausa adeguati, e prevedendo un limite massimo per la durata settimanale del lavoro.

La stessa direttiva definisce come «orario di lavoro, qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali».

Un elemento determinante per considerare sussistenti gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro», è quindi il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente sul luogo designato dal datore di lavoro e a rimanere ivi a disposizione di quest'ultimo al fine di poter fornire direttamente i propri servizi in caso di necessità.

Quando un lavoratore riceve dal suo datore di lavoro istruzioni di seguire una formazione professionale per poter esercitare le funzioni da lui svolte e, del resto, tale datore di lavoro ha a sua volta firmato il contratto di formazione professionale con l'impresa chiamata a fornire tale formazione, si deve considerare che, durante i periodi di formazione professionale, tale lavoratore si trova adisposizione del suo datore di lavoro.

In considerazione di tutto quanto precede, la Corte di Giustizia Ue dichiara che "/articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore disservizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione".

LINK:

Per consultare il testo della sentenza del 28 ottobre 2021 clicca qui.

LINK:

Per consultare il testo della direttiva 2003/88/CE clicca qui.

LINK:

Per consultare il testo del D.Lgs. n. 66/2003 clicca qui.



1) DENUNCIA DI INFORTUNIO - DALL'INAIL CHIARIMENTI SU OBBLIGO E SANZIONI

L'INAIL, con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, fornisce alcune informazioni riguardanti la disciplina dell'obbligo di denuncia telematica posto in capo ai datori di lavoro in caso di infortunio che comporti una prognosi sia superiore che inferiore a tre giorni. In particolare, il documento di prassi, si sofferma sulla sanzione amministrativa dovuta per omessa o tardata denuncia di infortuni.

L'Istituto, nel fornire tali precisazioni, ha tenuto conto anche del parere preliminare dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali espresso in data 20 agosto 2021.

Nella prima parte della circolare, l'INAIL riepiloga il **regime previsto dal punto di vista amministrativo** per gli infortuni ricordando, in primis, che il datore di lavoro deve presentare la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non quaribili entro 3 giorni.

Successivamente, la circolare si sofferma anche sugli infortuni sotto i 3 giorni e sull'obbligo della loro comunicazione. La denuncia deve essere presentata **esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici** entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti relativi al certificato medico già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Ricordiamo che per la **violazione dell'obbligo dell'invio della denuncia di infortunio** si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che attualmente va **da 1.290,00 a 7.745,00 euro.** Pertanto, la sanzione ridotta è di **2.580,00 euro**, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.

Tutte le sanzioni vanno pagate utilizzando il Modello F23.

I INK:

Per consultare il testo della circolare clicca qui.

2) <u>D.L. N. 146/2021 - DECRETO FISCALE - DISPONIBILI FAQ E UN VADEMECUM IN MATERIA DI RISCOSSIONE</u>

Il "**Decreto Fiscale**" (DL n. 146/2021), recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibill*", ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate **2020** e **2021** della Definizione agevolata.

Per agevolare i contribuenti l'Agenzia Entrate - Riscossione ha pubblicato le **risposte alle domande più frequenti** (**FAQ**) sul tema aggiornate al 22 ottobre 2021, oltre ad un **Vademecum** che sintetizza in modo chiaro le misure introdotte dal Decreto in materia di riscossione.

In particolare, il provvedimento prevede tempi più lunghi per il pagamento di cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021 e una nuova opportunità per i contribuenti che hanno perso il beneficio della "Rottamazione-ter" o del "Saldo e stralcio" per non aver rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate 2020 che erano stati introdotti dal Decreto Sostegni bis.

Previsti inoltre margini più ampi per non decadere da una rateizzazione che era già in corso alla data dell'8 marzo 2020 (cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid-19).

LINK:

Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del decreto-legge, delle FAQ e del Vademecum clicca qui.

3) ECOBONUS AUTOMOTIVE - DAL 27 OTTOBRE RIAPRONO LE PRENOTAZIONI

Dalle ore 10 di mercoledì 27 ottobre sarà possibile prenotare sull'apposita piattaforma gli incentivi per l'acquisto di **veicoli a basse emissioni**.

Ricordiamo che il D.L. n. 146/2021 (c.d. "Decreto Fiscale"), all'articolo 7, ha rifinanziato per il 2021 il fondo automotive con **ulteriori 100 milioni di euro**, di cui:

- 65 milioni per acquistare i veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2;
- 20 milioni per l'acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici;
- 10 milioni per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2;
- 5 milioni per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2.

LINK:

Per accedere alla piattaforma e avere maggiori informazioni clicca qui.

4) EDIFICI TUTELATI APERTI AD "ALTRE ATTIVITA" - NUOVA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 25 ottobre 2021, il decreto del Ministero dell'interno 14 ottobre 2021, con il quale sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), aperti al pubblico, contenenti "altre attività" diverse dai musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, per le quali esiste già la RTV (Regole Tecniche Verticali) del D.M. 10 luglio 2020 (in vigore dal 21 agosto 2020).

Il Decreto, emanato di concerto con il Ministero della cultura – in vigore dal 24 novembre 2021 - modifica il Codice di Prevenzione incendi inserendo nell'allegato 1, alla sezione V «Regole tecniche verticali», il nuovo capitolo «V.12 – Altre attività in edifici tutelati».

In base An quanto disposto dall'articolo 2, le nuove norme tecniche di prevenzione incendi si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del citato Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004), aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, ad esclusione di: Musei, Gallerie, Esposizioni, Mostre, Biblioteche e Archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto o di nuova realizzazione.

I INK:

Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.

5) SESSIONE DEI PAGAMENTI - PUBBLICATI GLI ELENCHI PER IL 2022

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli **elenchi per l'anno 2022 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment)**. Gli elenchi sono **aggiornati al 20 ottobre 2021**.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante l'apposito modulo di richiesta.

LINK:

Per maggiori informazioni e per consultare gli elenchi clicca qui.

6) FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO - LE RISPOSTE UTILI SUL GREEN PASS

Nell'approfondimento della Fondazione Studi del 28 ottobre 2021 - dal titolo "Le risposte utili sul Green pass" - sono contenute le risposte elaborate dagli esperti dei Consulenti del lavoro sull'applicazione pratica della normativa sulla certificazione verde.

Un documento nato per rispondere ad alcuni quesiti ricevuti dalla redazione a seguito di webinar formativi in materia che racconta da un lato come l'introduzione di una nuova norma generi spesso degli interrogativi sulla sua applicazione pratica, dall'altro la complessità delle disposizioni e la numerosità delle ricadute pratiche e delle azioni conseguenti.

In particolare, le indicazioni operative fornite riguardano le procedure di verifica e controllo del green pass in azienda, la gestione delle assenze ingiustificate per i dipendenti sprovvisti di certificazione e la compatibilità con l'eventuale stato di malattia del lavoratore.

Specificata anche la questione dell'assenza del datore di lavoro in presenza di un solo dipendente.

LINK:

Per consultare il testo del documento clicca qui.

7) D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - DA IFEL UN VADEMECUM DI APPROFONDIMENTO CON INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE

L'Osservatorio sugli Investimenti comunali della Fondazione IFEL mette a disposizione dei Comuni il Vademecum relativo al D.L. 77/2021 dal titolo "Il D.L. n. 77 del 2021 "Semplificazioni" dopo la conversione con la legge n. 108 del 201 - Indicazioni operative per l'applicazione".

Nei 9 capitoli di cui è composto, il Vademecum analizza, tra gli altri, il sistema di governance previsto per l'attuazione del PNRR, il sistema delle fonti e le norme che si applicano ai progetti PNRR, quelle fino al 30 giugno 2023, quelle che modificano il codice e le loro implicazioni operative.

I TNK:

Per consultare il testo del documento clicca qui.

8) CONTRIBUTI RISTORATIVI DISPOSTI PER I COMUNI - NOTA INFORMATIVA DI IFEL

La Fondazione IFEL, con una Nota informativa del 28 ottobre scorso, ha riepilogato gli ultimi contributi assegnati ai Comuni con recenti provvedimenti emanati o formalmente comunicati attraverso il sito del Ministero dell'Interno.

I contributi assegnati ai Comuni esaminati sono i seguenti:

- 1. Contributo per il ristoro ai Comuni per la riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.
- 2. Contributo anno 2021 per la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo effettuata nell'anno 2020.
- 3. Contributo parziale per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dall'IMU per i proprietari locatori che abbiano ottenuto una convalida di sfratto per morosità.
- 4. Ristoro parziale del Fondo per mancato introito del Canone Unico relativo al periodo 1º aprile 30 giugno 2021 e al periodo 1º luglio 30 settembre 2021.
- 5. Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, del minor gettito IMU derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per l'anno 2021.

LINK:

Per consultare il testo del documento clicca qui.

9) LA NOTIFICA A MEZZO PEC SI PERFEZIONA CON LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. **ricevuta di avvenuta consegna (RAC)**, che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.

Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 C.C. una **presunzione di conoscenza da parte dello stesso**, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico.

È quanto si legge nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 2 novembre 2011, n. 31045.

LINK:

Per consultare il testo dell'ordinanza n. 31045/2021, clicca qui.

10) SMART FUTURE ACADEMY - PROGETTO PER AIUTARE I GIOVANI

Smart Future Academy è un innovativo progetto rivolto alle scuole superiori che ha come obiettivo aiutare gli studenti a comprendere cosa vorrebbero fare "da grandi" attraverso il contatto con figure di eccellenza dell'imprenditoria, della cultura, della scienza e dell'arte.

Si tratta di un workshop online durante il quale vengono proposti interventi di speaker che parlano di sé, della loro esperienza e raccontano ai ragazzi come sia possibile raggiungere la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione.

Le testimonianze riguardano il loro percorso di vita, i successi e anche gli insuccessi dai quali hanno saputo sollevarsi e trarre insegnamenti.

L'obiettivo è quello di aiutare i giovani a trovare la loro strada convincendoli che lavorare o studiare con passione, magari svolgendo un lavoro o un percorso di studi in armonia con le proprie inclinazioni e le proprie aspirazioni, è un sogno realizzabile.

LINK:

Per accedere al sito e scaricare la presentazione del progetto 2021-2022 clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Repubblica italiana I provvedimenti scelti per voi

(dal 25 ottobre al 6 Novembre 2021)

1) Ministero dell'interno - Decreto 14 ottobre 2021: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 25 ottobre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Decreto 12 agosto 2021, n. 148: Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

3) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 21 settembre 2021: Definizione delle modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

4) Ministero dell'interno - Decreto 3 settembre 2021: Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021).

I INK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

5) Ministero dell'interno - Decreto 9 ottobre 2021: Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonchè dei criteri di ripartizione delle relative risorse stanziate per l'anno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

6) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 9 ottobre 2021: Attuazione del decreto 11 agosto 2021 recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

7) Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149: Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

8) Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2021: Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

9) Ministero della cultura - Decreto 13 agosto 2021: Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica, nonchè degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore. (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 2 novembre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

10) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 29 settembre 2021: Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne. (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 3 novembre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

11) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 6 agosto 2021, n. 151: Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto. (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

12) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 10 settembre 2021: Contributo a fondo perduto per le start-up. (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

13) Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021).

ITNK

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.

14) Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153: Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione. (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE <u>Unione europea</u> <u>I provvedimenti scelti per voi</u>

(dal 25 ottobre al 6 Novembre 2021)

1) Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 382 del 28 ottobre 2021).

LINK:

Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.